



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 70/9 del 29.12.2016

**Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. C**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Requisiti soggettivi

Art. 4 - Limitazioni

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Art. 7 - Criteri di programmazione della spesa

Art. 8 - Accettazione del contributo

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

Art. 10 - Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di spesa

Art. 11 - Spese ammissibili

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 - Spese non ammissibili

Art. 14 - Altri adempimenti: promozione istituzionale dell'evento

Art. 15 - Controlli

Art. 16 – Irregolarità

Art. 17 – Monitoraggio e valutazione ex post dei risultati ottenuti

Art. 18 - Criteri di valutazione delle istanze presentate

Art. 19 – Rinvio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le presenti direttive stabiliscono i requisiti e i criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui alla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c), limitatamente agli eventi le cui domande pervengano in relazione all'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi i seguenti soggetti organizzatori:

- a) enti pubblici singoli e associati;
- b) organismi privati regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) comitati organizzativi, costituiti in forma scritta anche non pubblica (purché l'atto costitutivo sia registrato, e indichi scopi e organi responsabili);
- d) associazioni sportive dilettantistiche, enti o federazioni sportive.

2. I precitati soggetti devono essere organismi non aventi scopo di lucro.

**Art. 3 - Requisiti soggettivi**

1. I soggetti di cui all'art. 2 devono:

- a) avere sede legale in Sardegna. Detta sede dovrà essere distinta dalla residenza dei componenti l'Organismo;
- b) avere una struttura tecnico-organizzativa efficiente con organi funzionanti e istituzionalmente completi;
- c) essere orientati a fornire servizi utili alla collettività o a porzioni di essa e non al semplice interesse dei soci. Le associazioni devono garantire una pluralità di associati;
- d) far svolgere le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, a cui si deve poter accedere liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo o per invito;
- e) sono ammessi a contributo i soggetti in regola con la presentazione dei rendiconti nei 5 anni precedenti;
- f) aver utilizzato regolarmente il precedente contributo concesso dall'Assessorato e non sia stato disposto alcun provvedimento di revoca o di disimpegno la cui entità sia pari o superiore alla percentuale del 20% del contributo concesso (a valere dal 2018);
- g) aver presentato, alla data di inoltro della domanda di finanziamento, il consuntivo degli anni precedenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- h) non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- i) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali, e quelli relativi al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 4 - Limitazioni**

1. I soggetti interessati potranno beneficiare del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 per l'organizzazione di una sola manifestazione nell'anno di riferimento, tranne gli enti pubblici che potranno presentare un'ulteriore domanda di finanziamento a valere sul presente bando, anche se soggetti già finanziati nell'ambito della programmazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 12/7 del 8 marzo 2016 concernente il cartellone triennale dei grandi eventi turistici.
2. Non è consentito beneficiare, per le medesime spese, di altri contributi da parte di Assessorati, Enti o Agenzie regionali.
3. Non è consentito presentare domanda di contributo per manifestazioni già previste nel programma di altri eventi finanziati, anche a soggetti diversi, a valere sulla presente legge.
4. Non sono ammesse le domande presentate da soggetti ancorché giuridicamente differenti, per i quali si presentino almeno una delle seguenti situazioni:
  - a) che abbiano la stessa sede legale e/o operativa;
  - b) rappresentati dallo stesso legale rappresentante;
  - c) aventi una compagine sociale che abbia in comune più del 40% dei soci.

**Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. Per beneficiare dei contributi, gli interessati devono presentare apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità ed entro i termini stabiliti con Determinazione del Direttore del Servizio Promozione dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, pena l'esclusione dal beneficio contributivo.
2. In considerazione delle nuove regole che disciplinano il bilancio regionale, i beneficiari non potranno avvalersi della facoltà di utilizzazione nell'anno successivo dei contributi riferiti all'anno 2017.

**Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo**

1. Sono ammessi a contributo le manifestazioni o gli eventi pubblici legati al patrimonio immateriale e materiale della Sardegna che abbiano la caratteristica di essere di grande rilievo turistico e che pertanto fungano da attrattori turistici, in particolare per i periodi di bassa stagione, che qualificano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

qualitativamente le località turistiche tradizionali, che delocalizzino i flussi turistici dalle coste alle zone interne.

2. In considerazione del fatto che il contributo si riferisce a manifestazioni o eventi di grande interesse turistico, non è in ogni caso ammesso il finanziamento di iniziative congressuali, convegnistiche o seminari, a carattere scientifico o divulgativo, nemmeno come parte di programmi di attività più ampi ed articolati o posti in relazione all'organizzazione delle manifestazioni o degli eventi.

3. Le manifestazioni o gli eventi dovranno svolgersi nel territorio regionale.

**Art. 7 - Criteri di programmazione della spesa**

1. Qualora il contributo assegnato sia pari alla richiesta, l'attività e il preventivo proposti non potranno subire variazioni.

2. Qualora il contributo assegnato sia inferiore all'importo richiesto il soggetto proponente potrà rimodulare, con comunicazione scritta, la programmazione della manifestazione senza alterarne il carattere originario, con variazioni di tipo quantitativo ma non qualitativo, mantenendo comunque invariata la percentuale di compartecipazione finanziaria indicata nella programmazione originale.

3. Nel caso di mancata attuazione delle iniziative preventivate, come indicate dal beneficiario nella relazione o nell'eventuale rimodulazione, l'Assessorato disporrà la riduzione del contributo in proporzione alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma di attività.

4. In caso di diminuzione dell'importo progettuale del consuntivo rispetto al preventivo sarà applicata una riduzione percentuale del contributo assegnato.

5. La mancata rendicontazione dell'attività svolta, nei termini definiti dal successivo art. 9, punto 1, comporta la perdita del beneficio e l'inammissibilità della domanda di contributo per l'anno successivo.

**Art. 8 - Accettazione del contributo**

1. I beneficiari, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo da parte del Servizio competente dell'Assessorato, trasmettono all'Assessorato una formale "dichiarazione di accettazione del contributo".

2. La mancata trasmissione della dichiarazione è considerata come rinuncia, con conseguente revoca del contributo.

**Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo**

1. Alla liquidazione e pagamento dei contributi si provvede:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) in un'unica soluzione ad ultimazione dell'attività ammessa a contributo, previa presentazione all'Assessorato di regolare rendiconto, entro il termine perentorio, pena la revoca del contributo stesso e l'esclusione dalla programmazione dell'anno successivo, di 3 mesi dalla conclusione dell'evento o dalla pubblicazione della graduatoria se successiva, e comunque non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo alla concessione del contributo;
- b) l'Assessorato qualora disponga delle risorse necessarie, potrà concedere anticipazioni sui contributi richiesti e ritenuti ammissibili secondo le seguenti modalità:
1. nella misura massima dell'80% del contributo concesso;
  2. nella misura massima del 50% del contributo, per i richiedenti ammessi per la prima volta, ai benefici di cui alla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c.
2. A tal fine si specifica quanto segue:
- a) in caso di organismi pubblici, l'anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di formale delibera di autorizzazione all'impegno della spesa relativa alla manifestazione finanziata, che indichi chiaramente il capitolo di bilancio utilizzato;
- b) in caso di organismi privati, l'anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di idonea polizza fideiussoria, da stipularsi esclusivamente con imprese assicurative sottoposte al controllo dell'IVASS ed inserite nei corrispondenti elenchi, da imprese bancarie e da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Poiché l'ente garantito è "Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Viale Trieste 105 - Cagliari", deve essere espressamente prevista la clausola relativa alla proroga tacita della medesima salvo la possibilità di autorizzazione allo svincolo della stessa, da rilasciarsi esclusivamente a cura dell'ente garantito. In nessun caso potranno essere accettate polizze che non prevedano la clausola esplicita di liberazione dalla garanzia o limitazioni alla medesima, senza il preventivo consenso da parte dell'ente garantito. Qualora la durata della polizza sia determinata non potrà essere inferiore a 5 anni.

**Art. 10 - Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di spesa**

1. Il preventivo finanziario ed il consuntivo dovranno, pena lo stralcio delle voci non ammissibili, essere predisposti nel rispetto della modulistica che verrà elaborata dagli uffici competenti e dovranno altresì contenere soltanto le voci di entrata e di spesa che si riferiscono, e sono direttamente imputabili, alla manifestazione per la quale si richiede il finanziamento. Non saranno ammessi preventivi finanziari e rendiconti contenenti voci di entrata e di spesa riferite all'intero anno solare o voci relative a manifestazioni diverse da quella finanziata o a spese di funzionamento non direttamente imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l'Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni.
3. Gli Organismi beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l'elenco analitico dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per l'evento. Lo stesso elenco dovrà essere conservato agli atti e messo a disposizione dell'Amministrazione regionale per gli eventuali controlli di rito.
4. Gli organismi pubblici, qualora affidino a terzi la realizzazione dell'iniziativa finanziata, devono provvedere alla formale approvazione del rendiconto trasmesso dall'organismo affidatario (o dagli organismi affidatari qualora siano più di uno), attestando altresì la regolarità dello svolgimento della manifestazione e della relativa rendicontazione. La suddetta approvazione deve promanare dallo stesso organo che ha disposto l'affidamento ed approvato il programma ed il preventivo della manifestazione, a meno che non sia diversamente previsto da disposizioni normative. La dichiarazione attestante la "veridicità ed onnicomprensività delle voci di entrate e di uscite espresse nel rendiconto" dovrà essere, pertanto, resa direttamente dall'organismo affidatario;
5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, i beneficiari di contributi dovranno produrre la documentazione individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente.
  - a) Il rendiconto dovrà essere presentato **per l'intero ammontare del progetto** e dovrà contenere spese ammissibili non inferiori al finanziamento regionale e relativo cofinanziamento obbligatorio e facoltativo qualora questo abbia prodotto punteggio.
  - b) Gli organismi che intendano rinunciare al contributo devono darne formale comunicazione **entro il 30 novembre dell'anno di concessione del contributo o in sede di presentazione della domanda se antecedente il suddetto termine**, pena la non ammissibilità alla programmazione per l'anno successivo.
  - c) All'atto della fase di liquidazione e pagamento dei contributi **verrà data priorità** alle istruttorie concluse positivamente senza che le stesse richiedano il ricorso formale a chiarimenti, integrazioni e/o altro - "atti accolti in prima istanza".

**Art. 11 - Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili sono rappresentate:

- a) **dalle spese dirette**, come appresso indicate, attinenti esclusivamente lo svolgimento della manifestazione, il cui ammontare sia almeno il 97% della spesa complessiva;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) **dalle spese generali**, di ammontare non superiore al 3% a titolo forfettario (sulle spese ammissibili non rendicontate) sull'importo del contributo concesso.

**2. SPESE DIRETTE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

- A. compensi e le retribuzioni per le attività relative all'esecuzione della manifestazione e/o evento e relativo personale tecnico:

- a. se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale, pertanto, deve essere fatturato e assoggettato a ritenuta d'acconto Irpef e IVA se dovuta,
- b. per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto Irpef. Dovrà pertanto essere specificato che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, assoggettato all'imposta di bollo, di importo dettato dalla normativa vigente. I soggetti che sono esonerati anche dalla ritenuta Irpef, dovranno specificare in base a quali disposizioni sono esenti;
- c. per i soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti; se il soggetto proviene da un Paese con il quale è in vigore un trattato-convenzione contro la doppia imposizione, può non essere applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della convenzione relativa;
- d. i compensi per le prestazioni di qualunque importo esse siano, devono derivare da specifico contratto valido ai sensi di legge.

Non saranno necessari contratti/incarichi per tutte le prestazioni il cui compenso non supera il corrispettivo di euro € 100.

I suddetti contratti (contratto di prestazione servizi, rapporto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, prestazione professionale o d'arte a carattere occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) sono ammissibili quando specificano in dettaglio natura, qualità e quantità delle prestazioni, il costo delle specifiche prestazioni, l'importo al lordo delle ritenute di legge ed eventuali costi collaterali (es. se il costo è comprensivo di viaggio e soggiorno).

Si intendono fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla normativa vigente in materia.

- B. spese per compensi relativi a prestazioni di servizi di "carattere specialistico" per eventuali ruoli di direzione tecnica-organizzativa, che risultino "indispensabili" e in capo a figure/soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore di riferimento (non inferiore a 5 anni), documentata da curriculum e/o iscrizione ad albo: importo max 5% del contributo concesso.
- C. Gli oneri sociali ed i tributi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- D. I viaggi ed i soggiorni dei protagonisti della manifestazione e del personale tecnico addetto alla stessa quando questi non sono inclusi negli importi e nelle condizioni contrattuali. A tal proposito si precisa che saranno rimborsati i biglietti di treno, nave e aereo esclusivamente in classe economica; per l'utilizzo dei mezzi propri i rimborsi benzina sono ammissibili nella misura pari a un quinto del costo della benzina a chilometro; i pedaggi ed i trasporti urbani di ogni genere; saranno rimborsati € 50,00 giornalieri per le spese relative al vitto, e € 100,00 per le spese relative all'alloggio. In ogni caso i documenti giustificativi devono essere regolarmente intestati ai singoli fruitori;
- E. Compensi ad altri soggetti e/o organismi per "prestazioni di servizi" sono ammissibili quando:
- le medesime prestazioni hanno carattere "specialistico", che esula dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario, e sempreché risultino "indispensabili" e "correlate" al programma proposto.
- Non sono considerate ammissibili le spese imputabili a soggetti con i quali sussista almeno una delle condizioni di cui all'art. 4 p.to 4 del presente allegato:
- che abbiano la stessa sede legale e/o operativa;
  - che siano rappresentati dallo stesso Legale Rappresentante;
  - che abbiano una compagine sociale con in comune più del 40% dei soci.
- F. Le spese derivanti dall'uso di locali, di impianti e di strutture adibite e imputabili specificatamente alla manifestazione e alle eventuali prove;
- G. Le spese per le realizzazioni, gli allestimenti e/o riallestimenti delle manifestazioni compresi i relativi trasporti;
- H. Ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- I. Le spese per la pubblicità delle attività in programma; sulla stampa, spot televisivi, radiofonici, sul web, affissioni, tipografia, materiale pubblicitario, grafica, ufficio stampa;
- L. Le spese SIAE;
- M. Altre spese, se ritenute tracciabili e di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione da dettagliare e specificare.
3. Per gli Organismi in regime IVA ordinario l'ammissibilità delle spese è rappresentata dall'imponibile indicato nelle fatture.
4. La documentazione/certificazione attestante l'avvenuta spesa dovrà essere documentata esclusivamente attraverso fattura, ricevuta fiscale o scontrino "parlante".





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. Il beneficiario del contributo si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. Per tutti i pagamenti effettuati dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuta erogazione.
3. Per i pagamenti in contanti, effettuati nei limiti di euro 500,00, l'attestazione dell'avvenuta erogazione deve essere provata attraverso una dichiarazione sottoscritta ai sensi di legge dal beneficiario corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso.

#### **Art. 13 - Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili, né rendicontabili, le seguenti spese:

- a) stipendi e oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- b) spese di consulenza e/o prestazioni di servizi per attività di ideazione, progettazione, innovazione, studi e ricerche, sperimentazione, incontri preparatori, predisposizione/richieste di preventivi vari e relativi viaggi e sopralluoghi per attività antecedenti l'esecuzione effettiva dell'evento.

Non sono ammesse spese per attività e azioni pre-post "l'esecuzione" specifica della manifestazione/evento.

- c) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 48 comma 5);
- d) spese relative all'accensione delle polizze fidejussorie o delle fidejussioni bancarie;
- e) interessi passivi bancari. Potranno essere ammessi, solo in via del tutto straordinaria, gli interessi maturati sulla quota di prestito, acceso dall'Organismo con un istituto bancario, a seguito di ritardato pagamento del contributo da parte dell'Amministrazione regionale;
- f) spese legali;
- g) le indennità di carica degli amministratori delle società cooperative così come deliberato dall'Assemblea dei soci (legge statale che non consente indennità di carica – art. 6, comma 2, legge n. 122/2010);
- h) acquisto e/o manutenzione di beni durevoli e/o realizzazione di strutture stabili, che vadano ad incrementare il patrimonio dell'Organismo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- i) somme erogate a qualsiasi titolo da Enti Pubblici ad organismi privati per la realizzazione delle manifestazioni e/o eventi in assenza di atti amministrativi specifici che documentino l'affidamento ai sensi di legge;
- j) spese sostenute per "prestazioni di servizi di tipo consulenziale e/o di collaborazione generica" rese fra soggetti privati di cui all'art. 2 del presente allegato ammessi reciprocamente a beneficiare per la stessa annualità dei contributi a valere sulla L.R. 7/55;
- k) compensi ad altri organismi, se non riferiti a prestazioni di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione;
- l) Altre spese non direttamente imputabili alla manifestazione/evento;
- m) Saranno revocati i contributi concessi a soggetti, ancorché differenti di cui all'art. 2 del presente allegato, qualora rendicontino spese e/o rimborsi per la stessa manifestazione/evento.

**Art. 14 - Altri adempimenti: promozione istituzionale dell'evento**

1. È fatto obbligo al soggetto beneficiario, pena la revoca del contributo, rispettare quanto previsto dalle "Regole e modalità per l'utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna" (Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010) ed esporre il marchio "Sardegna isola senza fine" o "Sardegna endless island" in locandine, depliant, manifesti pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di comunicazione usata.
2. Per l'anno 2017 sono esonerati da tale adempimento gli organismi le cui manifestazioni sono già realizzate alla data di attribuzione del contributo a valere sul bando di cui alla presente deliberazione.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a pubblicizzare la propria iniziativa, trasmettendo apposita comunicazione almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione (opportunosamente corredata di foto, articoli ecc. ) alla mail [sardegnaturismo@regione.sardegna.it](mailto:sardegnaturismo@regione.sardegna.it) .
4. I soggetti beneficiari la cui manifestazione sia già avvenuta alla data di attribuzione del contributo sono tenuti a segnalare la propria iniziativa trasmettendo apposita comunicazione entro 15 giorni dalla data della suddetta deliberazione (opportunosamente corredata di foto, articoli ecc.) alla mail [sardegnaturismo@regione.sardegna.it](mailto:sardegnaturismo@regione.sardegna.it)
5. L'organismo beneficiario è obbligato a trasmettere all'Assessorato regionale del Turismo Artigianato e Commercio copia del materiale relativo alla manifestazione finanziata ai sensi della L.R. n. 7/1955, compreso il materiale pubblicitario prodotto, che dovrà essere trasmesso allegando opportuna liberatoria secondo la modulistica prodotta dagli uffici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Art. 15 - Controlli**

1. L'ufficio competente, provvederà ad effettuare controlli a campione in misura pari almeno al 10% dei beneficiari ammessi e finanziati. Tali controlli saranno attivati, mediante formale richiesta a presentare, in originale, tutta la documentazione inerente la manifestazione finanziata entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta medesima. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini previsti comporterà l'attivazione delle procedure per la revoca del contributo. Ciascun documento giustificativo della spesa, dovrà contenere l'apposizione in calce, sulla copia originale del medesimo, della dicitura "spesa finanziata con il contributo RAS L.R. n. 7/55 annualità \_\_\_\_".

2. A supporto della qualità ed efficacia degli investimenti e dei risultati ottenibili, il Servizio competente può disporre:

- a) controlli previsti dalle norme di legge;
- b) valutazioni sulla congruità economica delle spese sostenute e rendicontate.
- c) riscontri sul territorio e/o presso i soggetti coinvolti.

3. I soggetti beneficiari del contributo dovranno consentire eventuali sopralluoghi e/o azioni di monitoraggio da parte dei funzionari formalmente incaricati dalla Direzione del Servizio Promozione.

### **Art. 16 - Irregolarità**

1. Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni originali e/o nei riepiloghi comporterà:

- a) per gli organismi privati:
  - la segnalazione agli Organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;
  - la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione;
  - l'automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.
- b) per gli organismi pubblici:
  - la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione;
  - l'automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.

2. A tal fine saranno anche effettuati controlli incrociati onde verificare la rispondenza tra loro delle spese indubbiamente configurabili come simili, mentre per il riscontro dell'espletamento degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

obblighi fiscali, l'elenco delle assegnazioni finanziarie potrà essere inviato ai competenti Uffici finanziari e previdenziali.

**Art. 17 - Monitoraggio e valutazione ex post dei risultati ottenuti.**

1. Gli organizzatori delle manifestazioni ammesse a beneficiare dei contributi pubblici di cui alla L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c), sono tenuti a fornire alla Direzione del Servizio Promozione tutte le informazioni e i dati richiesti per attuare il monitoraggio delle azioni realizzate, al fine di acquisire elementi utili per la misurazione e la valutazione del ritorno effettivo derivante dall'impiego delle risorse pubbliche, in vista del miglioramento delle politiche di sostegno del turismo in Sardegna.

**Art. 18 - Criteri di valutazione delle istanze presentate**

1. Le istanze presentate e ritenute ammissibili secondo i criteri precedentemente indicati sono valutate secondo i parametri esposti nella griglia di valutazione di cui nell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

**Art. 19 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge in vigore.